



AREA ANAGRAFE ECONOMICA REGISTRO DELLE IMPRESE – SEZIONE SPECIALE ARTIGIANATO

Oggetto: impresa ARMONIA DEI SAPORI SAS di D'AGOSTINO ROSARIA – Codice fiscale 06482861215 – REA NA-818267 – Iscrizione d'ufficio della cancellazione dalla Sezione speciale Artigiana.

IL CONSERVATORE

Assistito dal Responsabile del servizio UOC *“ALBI e RUOLI SPECIALI, AMBIENTE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE e D'IMPRESA, QUALIFICAZIONE ARTIGIANA, ATTIVITÀ REGOLAMENTATE”*, rag. Gerardo Pepe;

Visti

- l'istruttoria prodotta dall'addetta dell'Ufficio Artigianato, sig.ra Claudia Sica Colecchia;
- la Legge 29 dicembre 1993, n.580, recante *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”* e s.m.i.;
- l'art. 2188 del Codice Civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- il DPR 7 dicembre 1995, n. 581, recante *“Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile”* e s.m.i.;
- la Legge n.241/1990 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- la legge n.443/1985 recante *“Legge-quadro per l'artigianato”* e s.m.i. e, in specie, le disposizioni di cui all'art.16 della legge regionale della Campania 14/10/2015, n.11;
- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n.120, ed in particolare l'art. 40, *“Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese”*, nonché di ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese;

Premesso che:

da controlli effettuati al Registro Imprese è risultato che in data 29/05/2012 con pratica telematica prot. n. 2012/65566, è stata depositata una variazione del socio accomandatario e, in particolare, è stata sostituita la sig.ra Mangione Giuseppina con la sig.ra D'Agostino Rosaria;

- la società, quindi, avrebbe perso i requisiti di impresa artigiana in quanto con tale variazione societaria non risulta specificato espressamente la volontà dell'impresa di mantenere l'iscrizione



nella Sezione speciale Artigiana; neanche è risultata l'iscrizione del nuovo socio accomandatario, sig.ra D'Agostino Rosaria, alla gestione previdenziale artigiana;

si rileva che:

- l'impresa risulta non avere casella PEC dichiarata in visura e pertanto non è stato possibile effettuare la notifica dell'avvio del procedimento;

- si è proceduto con tentativo di notifica a mezzo Raccomandata A/R all'indirizzo della sede legale al quale è risultata sconosciuta;

- quindi la suddetta mancanza è stata contestata all'impresa in oggetto, con pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio di Napoli, nella sezione Albo On Line in data 05/11/2024, con l'avvio del procedimento amministrativo, ex L.241/1990, volto alla cancellazione dalla Sezione speciale Artigiana con efficacia decorrente dal 29/05/2012 in caso di perdurante carenza.

Riscontrato che, nei termini assegnati di 20 giorni dalla data di suddetta pubblicazione su Albo On Line per effettuare gli adeguamenti richiesti in conformità alla normativa vigente, nulla risulta depositato agli atti, né peraltro è risultata pervenuta in merito alcuna osservazione ovvero controdeduzione ad oggi;

su conforme proposta del Responsabile del servizio UOC "ALBI e RUOLI SPECIALI, AMBIENTE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE e D'IMPRESA, QUALIFICAZIONE ARTIGIANA, ATTIVITÀ REGOLAMENTATE", rag. Gerardo Pepe;

DISPONE

a far data dal 29/05/2012,

- l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dalla Sezione speciale Artigiana nella posizione REA NA-818267, relativamente all'impresa Armonia dei sapori sas di D'Agostino Rosaria - Codice fiscale e iscrizione Registro Imprese 06482861215;
- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Artigianato dell'Ente per gli adempimenti consequenziali e per la notifica all'impresa su citata.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente determinazione, del Dirigente Conservatore del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di commercio di Napoli, è ammesso il ricorso in regime di autotutela amministrativa per l'annullamento della stessa, qualora fosse stata adottata nel caso di mutamento della situazione di fatto ignorata al momento dell'adozione dello stesso.

Contro il presente atto, l'interessato può ricorrere alternativamente, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Napoli ovvero entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile UOC ALBI e RUOLI / QUALIFICAZIONE ARTIGIANA
rag. Gerardo Pepe
(Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n.82/2005)

IL CONSERVATORE
(dott. Nicola Pisapia)

(Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005)